



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 "SANTA MARIA BAMBINA"

Via A. Del Verrocchio, 328, 25124 BRESCIA - Tel. 0302306867 Fax 0302306462

C.M.: BSIC878006 - C. F.: 98093050171- IBAN: IT15L0569611200000015907X93 - C.U. UFL3AK – iPA: istsc_bsic878006

PEO: bsic878006@istruzione.it PEC: bsic878006@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutocomprensivoest1.edu.it

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTA la propria proposta di protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative;

EMANA

il seguente regolamento di applicazione della proposta di protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

Art. 1 – Prestazioni indispensabili e relativi contingenti

Tenuto conto che nell'A.S. 2020/2021 presso l'istituzione scolastica I.C. EST 1 S. MARIA BAMBINA risultano funzionanti i seguenti punti di erogazione del servizio: **1)** BSAA878013 scuola dell'infanzia Andersen (n. 1 plesso); **2)** BSEE87804B scuola primaria Giovanni XXIII (n. 1 plesso); **3)** BSEE87803A scuola primaria Raffaello (n. 1 plesso); **4)** BSEE878018 scuola primaria Santa Maria bambina (n. 1 plesso); **5)** BSMM878017 scuola secondaria Tovini De Filippo (1 plesso) ; **6)** BSMM878017 scuola secondaria Tovini Violante (1 plesso) ; **7)** BSMM878017 scuola secondaria Tovini Verrocchio (1 plesso)

| PRESTAZIONI INDISPENSABILI ART.3 COMMA 6 DELL'ACCORDO NAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2020 | |
|--|--|
| A) ISTRUZIONE ** | NUMERO E FIGURE PROFESSIONALI |
| a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità | <p>*Docenti: tutti i docenti del Consiglio di classe / team docenti</p> <p>*N.B. solo nelle ipotesi volte a garantire quanto previsto dall'intesa 2.12.2020 art.10 comma 6 lett. d) ed e).</p> <p>n. 1 - Assistente amministrativo</p> <p>n. 1 - Collaboratore scolastico per ciascun turno e plesso, per le attività connesse all'uso dei locali, per</p> |

| | |
|--|---|
| | l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale. |
| a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione (ove non sospesi) | n. 1 Collaboratore scolastico per ciascun plesso |
| C ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA ** | FIGURE PROFESSIONALI |
| c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; | 1 Collaboratore scolastico per ciascun turno e plesso |
| D EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITÀ' ** | FIGURE PROFESSIONALI |
| d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. | 1 DSGA 1 Assistente amministrativo 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per le attività connesse all'uso dei locali della sede, per l'apertura e chiusura della medesima e per la vigilanza sull'ingresso principale. |

**** Si precisa che i servizi come sopra indicati sono prestati dall'unico collaboratore presente che garantisce l'apertura.**

Art. 2 – Operazioni di scrutini ed esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art. 3 Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- rotazione in ordine alfabetico

Alba

Art. 4 – Limiti

L'esercizio del diritto di sciopero è disciplinato nell'ambito dei limiti fissati dall'Accordo Nazionale, ed in particolare da quanto ivi stabilito nell'articolo 10. Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 60 ore individuali (12 giorni), garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Art. 5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita per e-mail il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base delle comunicazioni rese dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile.

L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 6 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- le percentuali di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le percentuali di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'incidenza dello sciopero sui servizi garantiti tenuto conto delle comunicazioni rese dal personale.

Art. 8 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dal 1 al 5 settembre;

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art. 9 – Norme finali

In ogni caso, il presente Regolamento deve essere meglio interpretato alla luce della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83) e all'Accordo nazionale citato in premessa, che lo integrano per quanto restante, o lo sostituiscono nel caso di involontario contrasto.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GAETANO GRECO



GG 31.5.2021